

Causa C-342/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

23 luglio 2020

Giudice del rinvio:

Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia)

Data della decisione di rinvio:

9 luglio 2020

Ricorrente:

«A» SCPI

DOCUMENTO DI LAVORO

HELSINGIN

**ORDINANZA
INTERLOCUTORIA**

HALLINTO-OIKEUS
(TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO DI
HELSINKI, FINLANDIA)

9
luglio
2020

Numero di ruolo
04255/19/8108

Finlex

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Ricorrente:

«A» SCPI
Rappresentante: Asianajaja Mikko Larvala

Parti sentite nella causa

Veronsaajien oikeudenvälvontayksikkö (ente per la tutela dei diritti dei percettori di imposta)
«A» SCPI

Decisione impugnata

Delibera n. P0069824222 del Verohallinto (amministrazione tributaria, Finlandia) del 13 giugno 2019 relativa a una decisione preventiva sulle imposte sul reddito

Oggetto del procedimento

1. Secondo la Laki verotusmenettelystä (legge in materia di procedura fiscale), il Verohallinto (in prosieguo: l'«amministrazione tributaria») può emettere decisioni preliminari vincolanti in materia tributaria su domanda del contribuente. Nella domanda per il rilascio di una decisione preliminare, il richiedente deve fornire le informazioni necessarie ai fini della pronuncia sulla questione.
2. L'amministrazione tributaria deve, su domanda del richiedente, osservare una decisione preliminare divenuta giuridicamente vincolante al momento dell'imposizione fiscale. Una decisione preliminare emessa dall'amministrazione tributaria può essere impugnata con ricorso dinanzi allo Hallinto-oikeus

(Tribunale amministrativo). Una decisione dello Hallinto-oikeus può essere impugnata con ricorso solo se il Korkein Hallinto-Oikeus (Corte amministrativa suprema) lo consente.

3. Nel procedimento principale pendente, la «A» SCPI (in prosieguo anche: la «ricorrente») ha presentato all'amministrazione tributaria una domanda di decisione preliminare per gli esercizi fiscali 2019 e 2020, come di seguito illustrato. La ricorrente ha impugnato la decisione preliminare dell'amministrazione tributaria per l'esercizio fiscale 2020 mediante ricorso dinanzi allo Hallinto-oikeus.
4. La causa verte sull'interpretazione degli articoli 49, 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Domanda di decisione preliminare presentata all'amministrazione tributaria e decisione preliminare di detta autorità

Domanda di decisione preliminare presentata all'amministrazione tributaria

5. La ricorrente è un fondo d'investimento di diritto francese sotto forma di società a capitale variabile (Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable), che investe in immobili situati in Francia o nella zona euro. Gli immobili oggetto di investimento vengono ceduti in locazione a professionisti. Alla fine del 2017 [Or. 2] il valore del fondo d'investimento ammontava a circa 32 milioni di euro. La Società disponeva di investimenti in quattro immobili in quattro diversi paesi della zona euro. Alla fine del 2017 la società contava 926 azionisti.
6. La ricorrente è una persona giuridica di diritto francese, ma è rappresentata solo da una società denominata «A» SAS («A» Asset Management, Société par actions simplifiée), che gestisce anche il fondo e adotta tutte le decisioni per suo conto in conformità alla legge e allo statuto. La ricorrente non può, di per sé, porre in essere atti giuridici. La ricorrente è soggetta alla vigilanza dell'Autorità francese per i mercati finanziari (AMF) ed è un fondo di investimento alternativo ai sensi della direttiva 2011/61/UE.
7. Gli investitori effettuano i loro investimenti sottoscrivendo le quote della ricorrente. È inoltre possibile per gli investitori negoziare reciprocamente le quote. Le quote possono anche essere rimborsate dalla società, ma in linea di principio solo in proporzione alle nuove sottoscrizioni. In caso contrario, il prezzo di rimborso è notevolmente inferiore.
8. Gli investitori ricevono un rendimento annuo sulle loro quote corrispondente al reddito netto da locazione percepito dalla ricorrente e agli altri redditi finanziari della medesima. L'assemblea generale decide sulla distribuzione degli utili. La società è responsabile nei confronti di terzi per i suoi debiti, ma gli investitori hanno una responsabilità sussidiaria per i debiti della società.

9. La ricorrente non è soggetta all'imposta sul reddito in Francia, bensì è un soggetto trasparente dal punto di vista fiscale. Gli investitori sono tassabili sia sul reddito percepito dalle loro quote sia sugli utili realizzati con la vendita o il rimborso delle quote.
10. La ricorrente prevedeva di firmare, nel giugno 2019, un contratto per l'acquisto di azioni di due società immobiliari per azioni finlandesi su base di reciprocità. Queste società immobiliari per azioni erano proprietarie di beni immobili utilizzati per il commercio al dettaglio. Una volta realizzata l'operazione negoziale, la ricorrente avrebbe ceduto in locazione in Finlandia gli immobili relativamente ai locali da essa controllati in virtù della proprietà delle azioni della società immobiliare per azioni. Inoltre, la ricorrente valuta la possibilità di effettuare ulteriori investimenti immobiliari in Finlandia acquisendo partecipazioni in altre società su base di reciprocità o effettuando investimenti diretti nel settore immobiliare. Tutti gli investimenti della ricorrente sono finalizzati alla proprietà a lungo termine, in quanto essa è tenuta a mantenere la proprietà degli immobili per almeno cinque anni. La ricorrente può poi vendere gli immobili finlandesi e le azioni della società per azioni immobiliare per realizzare plusvalenze da cessione.
11. La ricorrente e la «A» SAS, responsabile delle sue delibere, hanno la sede principale a Parigi e controllate in altre località dell'Europa centrale, ma nessuna delle due società possiede sedi commerciali o altre stabili organizzazioni in Finlandia da cui vengano gestiti, anche solo parzialmente, gli investimenti immobiliari finlandesi o adottate le delibere che li riguardano. La «A» SAS gestisce gli investimenti finlandesi interamente dalla Francia. La suddetta società ha incaricato la società BDO di assisterla nella gestione delle questioni relative all'IVA finlandese.
12. Sulla base del Tuloverolaki finlandese (in prosieguo: «TVL», legge in materia di imposte sul reddito) e dell'accordo franco-finlandese contro la doppia imposizione, è chiaro che la ricorrente è, in linea di principio, soggetta a imposizione in Finlandia sui redditi da locazione ivi percepiti, sia da immobili di cui ha la proprietà diretta sia da locali controllati in virtù della proprietà di azioni della mutua immobiliare. Poiché ai fini della tassazione del reddito un fondo d'investimento finlandese è un organismo ed è esente dall'imposta sul reddito, è necessario decidere nel caso di specie, alla luce del principio della libera circolazione dei capitali ai sensi del TFUE e dell'accordo SEE, se l'esenzione fiscale [Or. 3] non debba applicarsi anche ai fondi esteri comparabili ai fondi d'investimento finlandesi. Le norme del TVL operano una distinzione nell'imposizione tra un fondo d'investimento finlandese e uno francese esclusivamente sulla base dello Stato membro in cui il fondo d'investimento ha la sua sede legale.
13. La ricorrente ritiene di essere un operatore economico comparabile a un fondo di investimento finlandese, il quale non è imponibile in Finlandia relativamente ai redditi da locazione e alle plusvalenze che genera. Valutate obiettivamente alla

luce della giurisprudenza della Corte, le caratteristiche della ricorrente sarebbero sostanzialmente comparabili a quelle di un fondo d'investimento finlandese.

Sulle questioni presentate nella domanda per il rilascio di una decisione preliminare

14. Nelle circostanze indicate nella domanda, la ricorrente deve essere considerata come un fondo comparabile a un fondo d'investimento finlandese ai sensi dell'articolo 3 della legge sulle imposte sul reddito ed esente dall'imposta sul reddito ai sensi dell'articolo 20 della suddetta legge?
15. La ricorrente è soggetta in Finlandia a imposta sui redditi da locazione ivi percepiti e sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili e di azioni di società immobiliari?

Delibera dell'amministrazione tributaria del 13 giugno 2019 in merito a una decisione preliminare per gli esercizi fiscali 2019 e 2020

16. Nella decisione preliminare emessa per l'esercizio fiscale 2019 l'amministrazione tributaria ha dichiarato che la ricorrente, per le sue caratteristiche essenziali enunciate nella domanda, poteva essere ritenuta comparabile a un fondo di investimento finlandese ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della legge sulle imposte sul reddito e che la stessa poteva essere considerata esente dall'imposta sul reddito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della medesima legge. La ricorrente non è soggetta in Finlandia a imposta sui redditi da locazione ivi percepiti e sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili e di azioni di società immobiliari.
17. A tale riguardo, l'amministrazione tributaria ha dichiarato che, sulla base della normativa fiscale in vigore nell'esercizio fiscale 2019, il Fondo SCPI «A» era comparabile, per le sue caratteristiche funzionali enunciate nella domanda, a un fondo di investimento ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della legge sulle imposte sul reddito, tenuto conto degli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia nonché della giurisprudenza nazionale. I redditi da locazione realizzati dalla ricorrente in Finlandia nell'esercizio fiscale 2019 e gli utili derivanti dalla vendita di beni immobili e da azioni delle società immobiliari sono pertanto esenti da imposte ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, punto 2, della legge sulle imposte sul reddito.
18. Nella decisione preliminare emessa per l'esercizio fiscale 2020, l'amministrazione tributaria ha dichiarato che la ricorrente, per le sue caratteristiche essenziali enunciate nella domanda, poteva essere ritenuta comparabile a un organismo finlandese di cui all'articolo 3, punto 4, della legge sulle imposte sul reddito e che, a termini dell'articolo 20 a, paragrafo 1, della medesima legge, era un soggetto imponibile relativamente ai redditi da essa percepiti. La ricorrente è soggetta ad imposta in Finlandia sui redditi locativi ivi realizzati e sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili e di azioni delle società immobiliari.

19. Con riferimento alla decisione preliminare emessa per l'esercizio fiscale 2020, impugnata dalla ricorrente, l'amministrazione tributaria ha dichiarato che la comparabilità della ricorrente con una società per azioni nazionale risultava anche dall'opuscolo del fondo allegato alla domanda. Le entrate del fondo vengono distribuite agli azionisti solo se l'assemblea generale decide in tal senso. La ricorrente [Or. 4] è un organismo di investimento a capitale variabile e pertanto non risponde alla forma giuridica di un fondo speciale avente forma contrattuale, come prescritto dall'articolo 20 a, paragrafo 4, della legge sulle imposte sul reddito.
20. Di conseguenza, i redditi locativi e gli utili derivanti dalla vendita di beni immobili e di azioni di società immobiliari percepiti dalla ricorrente in Finlandia nell'esercizio fiscale 2020 rappresentano redditi imponibili in Finlandia ai sensi dell'articolo 10, punti 1, 6 e 10, della legge sulle imposte sul reddito.

Sintesi degli argomenti essenziali delle parti

21. Secondo la ricorrente, l'articolo 20 a della legge sulle imposte sul reddito viola il diritto dell'Unione, in quanto prescrive che solo i fondi costituiti in forma contrattuale e aventi sede legale nell'UE devono essere considerati come fondi speciali. Stando a quanto descritto nella domanda per il rilascio di una decisione preliminare, la ricorrente è un operatore economico comparabile sotto ogni aspetto a un fondo di investimento finlandese. L'unica differenza è che, in osservanza dei requisiti della legge francese sui fondi di investimento, la ricorrente ha la forma di una società, mentre secondo la legge finlandese sui fondi di investimento, i fondi di investimento devono avere forma contrattuale.
22. Come affermato nella decisione dell'amministrazione tributaria relativa al 2019, la ricorrente è comparabile, per le sue caratteristiche funzionali, a un fondo d'investimento finlandese. Questa circostanza è rimasta inalterata a seguito delle modifiche della legge sulle imposte sul reddito.
23. Secondo la ricorrente, l'articolo 20 a della legge sulle imposte sul reddito costituisce un aiuto di Stato vietato ai fondi finlandesi perché questi, costituiti in forma contrattuale, possono beneficiare dell'esenzione fiscale, mentre i fondi stranieri che assumono forma di società o di trust sono soggetti alle imposte sul reddito in Finlandia, nonostante i fondi siano oggettivamente identici.
24. Il Veronsaajien oikeudenvallontayksikkö (in prosieguo: l'«Ufficio per la tutela dei diritti dei contribuenti») ha affermato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell'Unione (ad esempio, sentenza C-632/13, punto 28). In assenza di norme armonizzate a livello dell'Unione sulle forme di attività di investimento collettivo e sulla relativa tassazione del reddito, gli Stati membri hanno il diritto di imporre requisiti nazionali diversi in relazione alle forme di attività di investimento collettivo e al

loro funzionamento. Gli Stati membri hanno anche il diritto di tassare diverse forme di attività di investimento collettivo in modo diverso. La ricorrente non soddisfa i requisiti per un'esenzione fiscale per i fondi speciali stabiliti sotto forma di contratto, come prescritto dall'articolo 20 a, paragrafo 4, della legge sulle imposte sul reddito.

Normativa nazionale e lavori preparatori

Normativa nazionale applicabile all'esercizio fiscale 2020

25. Ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della Tuloverolaki (legge sulle imposte sul reddito, nella versione della legge di modifica n. 528/2019), sono organismi ai sensi di detta legge, fra l'altro, le società per azioni, i fondi di investimento e i fondi speciali. **[Or. 5]**
26. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, della legge sulle imposte sul reddito, le persone non domiciliate in Finlandia durante l'esercizio fiscale e gli organismi esteri sono tenuti a pagare le imposte sul reddito relativamente ai redditi percepiti in Finlandia (obbligo fiscale limitato).
27. A termini dell'articolo 10, punto 1, della legge sulle imposte sul reddito, sono considerati redditi percepiti in Finlandia, tra l'altro, i redditi derivanti da beni immobili situati in Finlandia o da locali posseduti sulla base di azioni di una società edilizia o di un'altra società per azioni finlandese oppure sulla base dell'appartenenza a una cooperativa edilizia o a un'altra società cooperativa.
28. Ai sensi dell'articolo 10, punto 6, della legge sulle imposte sul reddito, sono considerati redditi, fra l'altro, i dividendi, gli utili prodotti da una società cooperativa e altri redditi comparabili percepiti da una società per azioni, da una società cooperativa o da un altro organismo finlandese, nonché le quote del reddito di un gruppo di imprese finlandese.
29. Ai sensi dell'articolo 10, punto 10, della legge sulle imposte sul reddito, sono considerati redditi percepiti in Finlandia, tra l'altro, la plusvalenza derivante dalla cessione di beni immobili situati in Finlandia o di azioni o quote di una società edilizia finlandese, di un'altra società per azioni o di una cooperativa il cui patrimonio totale è costituito per oltre il 50% da uno o più beni immobili situati in Finlandia.
30. Ai sensi dell'articolo 20 a, paragrafo 1, della legge sulle imposte sul reddito (nella versione della legge di modifica n. 528/2019), entrata in vigore all'inizio del 2020, sono esenti dall'imposta sul reddito i fondi di investimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2, del capo 1 del Sijoitusrahastolaki (213/2019) (legge n. 213/2019, recante disciplina dei fondi di investimento), o i fondi comuni di investimento aperti esteri comparabili, istituiti per contratto, con almeno 30 azionisti.

31. Ai sensi dell'articolo 20 a, paragrafo 2, della legge sulle imposte sul reddito, le disposizioni del paragrafo 1 sull'esenzione fiscale dei fondi di investimento si applicano anche ai fondi di investimento speciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del capo 2 del Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) (legge n. 162/2014, che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi), e ai fondi di investimento speciali esteri ad essi comparabili, istituiti per contratto, a condizione che i fondi siano aperti e abbiano almeno 30 azionisti.
32. Ai sensi dell'articolo 20 a, paragrafo 4, della legge sulle imposte sul reddito, per essere esente da imposte un fondo speciale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nel capo 2 della legge che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi, o un fondo speciale straniero ad esso comparabile e istituito per contratto, che investe le proprie risorse principalmente in immobili e titoli immobiliari secondo le modalità specificate all'articolo 4, capo 16 a, della suddetta legge, deve distribuire annualmente ai propri azionisti almeno tre quarti degli utili d'esercizio, escluse le plusvalenze non realizzate.
33. Ai sensi dell'articolo 20 a, paragrafo 7, della legge sulle imposte sul reddito, ove un fondo d'investimento o un fondo speciale sia composto da uno o più fondi parziali, al fondo parziale si applicano le disposizioni relative al fondo d'investimento o al fondo speciale.

Lavori preparatori relativi all'articolo 20 a della legge sulle imposte sul reddito

34. Il disegno di legge governativo HE n. 304/2018 vp mira a chiarire le disposizioni di legge sulle condizioni di esenzione fiscale per i fondi di investimento e i fondi speciali. Le disposizioni sulle esenzioni fiscali sono state successivamente formulate all'articolo 20 a della legge sulle imposte sul reddito, nella versione della legge di modifica n. 528/2019. **[Or. 6]**
35. La sezione 2.3.2 del disegno di legge governativo afferma che, prima dell'adozione della legge di modifica, il trattamento fiscale dei fondi di investimento esteri non era affatto disciplinato dalla legge sulle imposte sul reddito o dal Lähdeverolaki (legge sulla ritenuta alla fonte). Secondo la ricorrente, il trattamento fiscale sarebbe stato deciso caso per caso, interpretando il principio della libera circolazione dei capitali nell'Unione e la questione delle circostanze da prendere in considerazione per collocare gli operatori stranieri su un piano di parità con gli operatori nazionali. Il trattamento fiscale dei fondi d'investimento è stato regolamentato in modo molto restrittivo a livello nazionale, il che può aver avuto l'effetto di equiparare in larga misura i fondi esteri ai fondi d'investimento nazionali. Sulla base della giurisprudenza dell'Unione, sembra che nel valutare una differenza di trattamento fiscale si tenga conto soltanto dei motivi di differenziazione disciplinati dalla normativa fiscale nazionale, il che significa che, ad esempio, le caratteristiche di un fondo d'investimento o di un fondo specializzato previste dalla legislazione nazionale sui fondi d'investimento non sarebbero rilevanti per valutarne l'equiparabilità. Tuttavia, non è chiaro, sulla base della giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia (CGUE), quali

circostanze debbano essere prese in considerazione nella valutazione della comparabilità. Sulla base della giurisprudenza della Corte sembrerebbe però che differenze esigue nella forma giuridica o differenze di trattamento fiscale nello Stato della sede centrale di un fondo di investimento estero non siano sufficienti per determinare una differenza oggettiva nella valutazione della comparabilità. La giurisprudenza attribuisce espressamente importanza al trattamento fiscale del fondo d'investimento e non al trattamento fiscale a livello dell'investitore.

36. La sezione 3.2 spiega che l'obiettivo è quello di tenere conto della necessità di modificare la normativa fiscale derivante dalle proposte di modifica della normativa sui fondi d'investimento. Il disegno di legge governativo mira anche a fare chiarezza in situazioni in cui un fondo estero è assoggettato a imposizione allo stesso modo di un fondo d'investimento o di un fondo speciale finlandese esente da imposte, migliorando così la prevedibilità della tassazione e la certezza del diritto e riducendo la burocrazia.
37. L'attuale legge sulle imposte sul reddito non definisce la nozione di fondi di investimento, il che ha portato alla necessità di stabilire i criteri di comparabilità nella prassi fiscale e nella giurisprudenza. Poiché l'attuale normativa fiscale nazionale è molto generale, ciò potrebbe comportare una più facile equiparabilità dei fondi stranieri ai fondi d'investimento finlandesi. I fondi d'investimento o i fondi speciali finlandesi non ricevono necessariamente lo stesso trattamento all'estero o possono essere soggetti a normative più severe rispetto ai fondi stranieri, il che potrebbe essere considerato problematico dal punto di vista della neutralità ai fini della concorrenza. Il disegno di legge governativo mira a porre sullo stesso piano sotto questo profilo i fondi nazionali e quelli esteri.
38. Un punto di partenza generale da tenere in considerazione per la tassazione in Finlandia è che il trattamento fiscale dipende dalla forma giuridica del veicolo di investimento. La proposta non intende modificare questa premessa. I fondi d'investimento e i fondi speciali finlandesi sono veicoli strutturati sotto forma di contratto e il disegno di legge governativo ha lo scopo di chiarire la disciplina fiscale esclusivamente per quanto riguarda i fondi nazionali ed esteri costituiti sotto forma di contratto.
39. La sezione 3.3 stabilisce che la disposizione non intende discostarsi dal principio generale dell'imposizione in Finlandia, secondo il quale il trattamento fiscale dipende dalla forma giuridica. Non si intende estendere l'applicazione della norma di esenzione fiscale ad altre forme giuridiche di organismi di investimento collettivo in titoli all'estero [Or. 7]. Non si propone pertanto di applicare la disposizione a forme di organismi di investimento collettivo in titoli diverse da quelle stabilite per contratto, e l'applicabilità a queste ultime è subordinata alla sussistenza dei requisiti.
40. In osservanza del principio della libera circolazione dei capitali del TFUE, i fondi di investimento nazionali ed esteri non potrebbero essere trattati in modo diseguale in termini di imposta. Se un fondo d'investimento nazionale è esente da

imposte, non può nemmeno essere riscossa alcuna imposta alla fonte sui dividendi realizzati da un fondo d'investimento estero. Tuttavia, tenendo conto della necessità di interpretazione insita in casi equiparabili e del conseguente onere burocratico, le norme fiscali per i fondi d'investimento dovrebbero essere chiarite. Ciò farebbe anche chiarezza sulle situazioni in cui un fondo estero può essere assimilato a un fondo d'investimento o a un fondo speciale finlandese. Neanche le domande di restituzione dell'imposta alla fonte rilevarebbero ai fini fiscali.

41. In Finlandia la tassazione si basa sulla forma giuridica del veicolo di investimento. I fondi d'investimento finlandesi sono veicoli strutturati sotto forma di contratti, privi di soggettività giuridica autonoma, configurati piuttosto come masse patrimoniali la cui esenzione fiscale è disciplinata separatamente. Ai fini fiscali, i fondi di investimento stranieri possono essere assimilati alle società per azioni finlandesi soprattutto per la loro forma giuridica.
42. La relazione VaVM n. 34/2018 della commissione tributaria afferma, tra l'altro, che la commissione ha preso atto del fatto che il disegno di legge governativo non ha tenuto conto dei fondi di investimento esteri di cui alla direttiva sui fondi di investimento (OICVM) e dei fondi sotto forma di trust. L'esenzione fiscale è destinata esclusivamente ai fondi d'investimento e ai fondi speciali istituiti sotto forma di contratto, poiché i fondi istituiti in Finlandia possono assumere esclusivamente la forma di veicoli istituiti su base contrattuale. Il trattamento fiscale delle società d'investimento e dei fondi sotto forma di trust continua a necessitare di un'interpretazione in relazione al diritto dell'Unione.
43. La commissione ha ritenuto tuttavia che la proposta del governo fosse giustificata anche a questo riguardo, in quanto le modifiche proposte adeguerebbero la legislazione fiscale finlandese in modo tale da renderla conforme ai requisiti della precedente giurisprudenza della Corte di giustizia sul trattamento fiscale dei fondi esteri che ne prescrive l'equiparabilità ai fondi d'investimento o ai fondi speciali finlandesi. È inoltre importante che in situazioni transfrontaliere le basi imponibili in Finlandia non vengano inutilmente ridotte.

Diritto dell'Unione rilevante

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

44. Secondo l'articolo 49, primo comma, TFUE, nel quadro delle disposizioni che ad esso seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
45. A sua volta, l'articolo 63, paragrafo 1, TFUE stabilisce che, nell'ambito delle disposizioni previste dal capo che lo contiene, sono vietate tutte le restrizioni ai

movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
[Or. 8]

46. A norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.
47. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, TFUE le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63.

Giurisprudenza della Corte

48. La sentenza della Corte nella causa C-303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy, riguardava la libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 43 CE (divenuto articolo 49). Il giudice del rinvio intendeva chiarire con la sua questione se gli articoli 43 e 48 CE nonché 56 e 58 CE dovessero essere interpretati nel senso che, ai fini dell'attuazione delle libertà fondamentali da essi garantite, una società per azioni o un fondo d'investimento di diritto finlandese e una SICAV di diritto lussemburghese dovevano considerarsi comparabili nonostante il fatto che il diritto finlandese non conoscesse una forma di società del tutto corrispondente alla SICAV, ponendo in pari tempo attenzione alla circostanza che una SICAV, la quale è una società di diritto lussemburghese, non è menzionata nell'elenco delle società di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva [90/435], rispetto alla quale è adattata la normativa finlandese sulla ritenuta alla fonte applicabile nel caso di specie, nonché l'ulteriore circostanza che la SICAV era esente dall'imposta sul reddito ai sensi della normativa tributaria lussemburghese. Appariva dubbio se, dati tali elementi, fosse contrario ai menzionati articoli del Trattato il fatto che una SICAV stabilita in Lussemburgo non fosse, quale percettore di dividendi, esente in Finlandia dal prelievo della ritenuta alla fonte sui dividendi.
49. Al punto 50 della sentenza la Corte ha stabilito che, in primo luogo, la circostanza che non esista, in diritto finlandese, un tipo di società con una forma giuridica identica a quella di una SICAV di diritto lussemburghese non può, di per sé, giustificare un trattamento differenziato, dal momento che, non essendo il diritto societario degli Stati membri interamente armonizzato a livello comunitario, ciò priverebbe la libertà di stabilimento di ogni efficacia pratica.
50. Al punto 55 della sentenza la Corte ha rilevato che, dati gli elementi a disposizione, le differenze esistenti tra una SICAV di diritto lussemburghese e una società per azioni di diritto finlandese, invocate dai governi finlandese e italiano, non sono sufficienti a determinare una distinzione oggettiva rispetto all'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti. Di conseguenza, non occorre più

esaminare in quale misura le differenze tra una SICAV di diritto lussemburghese e un fondo d'investimento finlandese, dedotte da tali governi, fossero rilevanti per determinare una siffatta disparità di situazione oggettiva.

51. Al punto 56 della sentenza, la Corte ha affermato inoltre che la disparità di trattamento tra le SICAV non residenti e le società per azioni residenti [Or. 9] rispetto all'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi ad esse distribuiti dalle società residenti costituiva una restrizione alla libertà di stabilimento vietata, in linea di principio, dagli articoli 43 e 48 CE.
52. Anche nelle cause riunite da C-338/11 a C-347/11, Santander Asset Management, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte francese, e C-190/12, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte polacca, la Corte ha ritenuto che la ritenuta alla fonte sui dividendi nello Stato in cui il reddito è stato prodotto violasse l'articolo 63 TFUE, in quanto i fondi di investimento esteri in situazioni oggettivamente comparabili erano trattati in modo meno favorevole ai fini fiscali dei fondi di investimento nazionali.
53. Nella causa C-156/17, Köln-Aktienfonds Deka, relativa al rimborso dell'imposta dei Paesi Bassi sui dividendi, la Corte ha dichiarato, al punto 55 della sentenza, che la normativa nazionale indistintamente applicabile agli operatori residenti e non residenti poteva comunque costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che anche una distinzione basata su criteri obiettivi può, di fatto, svantaggiare le situazioni transfrontaliere. Al punto 56, la Corte ha aggiunto che ciò avviene quando una normativa nazionale che è indistintamente applicabile agli operatori residenti e non residenti riserva il beneficio di un vantaggio fiscale alle situazioni in cui un operatore soddisfa requisiti o obblighi che sono, per loro natura o di fatto, propri del mercato nazionale, sicché solo gli operatori residenti sul mercato nazionale sono in grado di soddisfarli e gli operatori non residenti aventi caratteristiche comparabili generalmente non li soddisfano.
54. Secondo il giudice del rinvio non è possibile dedurre una risposta diretta alla questione nel caso di specie né dalle suesposte decisioni né da altre decisioni della Corte.

Necessità della domanda di pronuncia pregiudiziale

55. Spetta all'Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) decidere se, ai fini della tassazione per il 2020, la ricorrente debba essere equiparata ai fondi di investimento finlandesi esenti dall'imposta sul reddito, nel senso che essa non è soggetta all'imposta sui redditi da locazione e sulle plusvalenze realizzati in Finlandia, o se sia soggetta in Finlandia alla ritenuta alla fonte sui redditi in questione.
56. Secondo la decisione preliminare emessa dell'amministrazione tributaria, la ricorrente, che deve essere equiparata a un fondo di investimento finlandese esente

dal pagamento dell'imposta sul reddito per l'esercizio fiscale 2019, non può essere considerata un fondo di investimento esente dall'imposta sul reddito a termini dell'articolo 20 a della legge sulle imposte sul reddito, entrata in vigore all'inizio del 2020, ed è quindi obbligata a versare la ritenuta alla fonte sui propri redditi percepiti in Finlandia.

57. Nel procedimento principale è necessario interpretare l'eventuale contrarietà della norma nazionale di cui all'articolo 20 a della legge sulle imposte sul reddito agli articoli 49, 63 e 65 TFUE in quanto, secondo la suddetta disposizione legislativa, i fondi di investimento aperti esteri costituiti esclusivamente sotto forma contrattuale sono equiparati ai fondi di investimento finlandesi esenti dall'imposta sul reddito, il che comporta, ad esempio, che, a seguito della modifica della legge, i fondi di investimento sotto forma di società del tipo della ricorrente [Or. 10] non possono più essere equiparati ai fondi di investimento finlandesi esenti dall'imposta. Secondo le norme finlandesi che disciplinano i fondi d'investimento, questi ultimi possono essere costituiti solo in forma contrattuale.
58. L'Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) non è a conoscenza di alcuna pronuncia pregiudiziale della Corte avente ad oggetto l'interpretazione degli articoli 49, 63 e 65 TFUE in riferimento alla questione precedentemente descritta.
59. La «A» SCPI e l'Ufficio per la tutela dei diritti dei contribuenti hanno ottenuto il diritto di essere sentiti dalla Corte di giustizia relativamente al rinvio pregiudiziale.

Decisione parziale dell'Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) relativa al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

60. L'Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione degli articoli 49, 63 e 65 TFUE. Il rinvio pregiudiziale è necessario ai fini della decisione in merito al procedimento pendente dinanzi all'Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki).

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 49, 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali, in base alle quali esclusivamente i fondi comuni di investimento esteri aperti costituiti per contratto possono essere equiparati a fondi comuni di investimento finlandesi esenti dall'imposta sul reddito, per cui i fondi comuni di investimento esteri che, quanto a forma giuridica, non sono costituiti per contratto sono soggetti in Finlandia a una ritenuta alla fonte, sebbene non vi

siano altre differenze oggettive significative tra essi e i fondi comuni di investimento finlandesi quanto alle circostanze specifiche.

Dopo aver ottenuto una pronuncia pregiudiziale della Corte sulla predetta questione, l'Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) si pronuncerà in via definitiva sulla presente causa.

Impugnazione

Ai sensi dell'articolo 108 dell'Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki (regolamento recante disciplina del tribunale amministrativo), la presente ordinanza non può essere impugnata autonomamente. **[Or. 11]**

(omissis) **[Or. 12]** (omissis)